

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 13 settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Mario Rigo, Avv. Sergio Quirino Valente, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 32 DEL CALCIATORE VENTURA MIRKO, NATO IL 02.07.1979, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA LPSC DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA A.S. CALCIO POTENZA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara la propria incompetenza a provvedere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO N. 11 DEI SIGNORI RINALDI RODOLFO E PALAZZESE BARBARA AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DELLA FIGLIA MINORE SALVATORI RINALDI DEBORAH, NATA IL 02.09.1991, DALLA A.S. GIRLS ROSETO.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 36 DELLA SOCIETA' VALLEVERDE RICCIONE F.C. AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE NDZENGUE NDZINGA CEDRIC, NATO IL 02.11.1985.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 2 DEL SIGNOR ANDREA BRUNETTA, NATO IL 2.08.1985, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' CALCIO SPINEDA.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 5. RECLAMO N. 3 DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO, NATO IL 22.04.1985, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ASD SAVIGLIANESE.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa

- 6. RECLAMO N. 6 DEL SIGNOR BERNAZZANI ALESSANDRO, NATO IL 15.10.1985, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' NUOVO ACOP ZELO BUON PERSICO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Bernazzani Alessandro dalla società Nuovo Acop Zelo Buon Persico.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RECLAMO N. 7 DEL SIGNOR BUSCEMI STEFANO, NATO 7.05.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' U.S. CARONNESE ASD.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N. 12 DEL SIGNOR CERVELLI DANILO, NATO IL 29.8.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' ASD TRIGORIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Cervelli Danilo dalla società ASD Trigoria.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO N. 14 DEL SIGNOR TAVANO ALESSANDRO, NATO IL 19.07.1989, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' U.S. GUANZATESE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Tavano Alessandro dalla società U.S. Guanzatese.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10. RECLAMO N. 17 DEI SIGNORI SERGIO FORMENTI E LAURA CASTIGLIONI AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DEL FIGLIO MINORE ANDREA FORMENTI, NATO IL 06.07.1990, DALLA SOCIETA' U.S. VANZAGHELLESE.

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

11. RECLAMO N. 22 DEL SIGNOR CELLESI ROBERTO, NATO IL 30.01.1984, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' S.S. CORCIANO.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Cellesi Roberto dalla società S.S. Corciano.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12. RECLAMO N. 23 DELLA SOCIETA' ASD ANTIGNANO CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE JACOPO CHIESA, NATO IL 15.5.1986.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

13. RECLAMO N. 27 DEL SIGNOR SCARFALLOTTO FABIO, NATO IL 23.03.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' ASD RADDUSA.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

14. RECLAMO N. 31 DEL SIGNOR PUGLISI MARCO, NATO IL 14.09.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA UPS CROCE CAMERINA.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Puglisi Marco dalla UPS Croce Camerina.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

15. RICHIESTA DI DECISIONE N. 8 DEL C.R. TRENINO ALTO ADIGE LND AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 109 NOIF IN ORDINE AL CALCIATORE COVINO PIETRO MASSIMILIANO, NATO IL 24.01.1985.

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di decisione del C.R. Trentino Alto Adige LND dichiara lo svincolo del calciatore Covino Pietro Massimiliano dalla società U.S. Rotaliana.

16. RECLAMO N. 13 DELLA F.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE CARLINO RAFFAELE, NATO IL 23.01.1988.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Carlino Raffaele dalla F.C. Savoia 1908.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

17. RECLAMO N. 19 DEL SIGNOR MODOLO MICHELE, NATO IL 01.05.1984, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DALLA SOCIETA' U.S. TRIESTINA CALCIO SPA ALLA SOCIETA' A.C. BELLARIA IGEA MARINA.

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa .

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

18. RECLAMO N. 148 DELLA SIGNORA DE BLASIO ANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE SANTINI CARLO, NATO IL 24.04.1990, IN FAVORE DELLA G.S. CONCOREZZESE.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Santini Carlo per la G.S. Concorezzese.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

19. RECLAMO N. 150 DEL SIGNOR DE SIMONE FRANCESCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE DE SIMONE GIUSEPPE, NATO IL 21.07.1990, DALLA USD TOR DI QUINTO.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 13 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete